

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, LATANZA, PICARDO, LAURO, TANUCCI NANNINI, TURCHI e GRIMALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1969

Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Nella passata legislatura sono stati sottoposti alla vostra particolare attenzione numerosi disegni di legge di ispirazione parlamentare — di poi riuniti in un testo unico governativo — concernenti il riordinamento della legislazione pensionistica di guerra. La legge 18 marzo 1968, n. 313, è il frutto dell'appassionato contributo dato da varie parti per un migliore assetto della delicata materia.

Tuttavia non possiamo non porre in evidenza che il complesso lavoro svolto, pur avendo, in realtà, avviato a soluzione molti dei problemi di adeguamento economico e normativo, ha lasciato ancora insolute alcune importanti istanze da anni giustamente avanzate dagli invalidi e mutilati di guerra.

Le più importanti rivendicazioni della categoria meritano di essere particolarmente sottolineate perchè hanno un fondamento di così evidente giustizia, la cui soluzione non può nè deve essere ulteriormente procrastinata; ne consegue che, accogliendole, dimostreremo, ancora una volta, la nostra fraterna solidarietà nei confronti di tali benemeriti cittadini.

Per ognuna di tali rivendicazioni, riteniamo di chiarire, qui appresso, i fondati motivi che ne suggeriscono la soluzione.

1. — *Pensione base di 1^a categoria e determinazione delle altre categorie.*

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si determina in lire 40.000 mensili, la base della pensione di prima categoria da cui discendono nella giusta percentuale del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento le pensioni pertinenti, rispettivamente, alla 2^a, 3^a, 4^a, 5^a, 6^a, 7^a ed 8^a categoria.

Nell'ammontare delle cennate 40.000 lire mensili, resta assorbito l'assegno di integrazione di lire 12.500 mensili che, l'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, aggiunge — come assegno accessorio — alla pensione base di lire 27.500 mensili. Ne consegue che, per la prima categoria, la fissazione della nuova base di lire 40.000 mensili non è superiore a quanto attualmente percepito fra pensione ed assegno di integrazione e non comporta un ulteriore onere per l'Erario.

Per le altre categorie, e cioè per una parte della 2^a e per quelle dalla 3^a all'8^a categoria, abolendosi il differenziato assegno di integrazione, che l'articolo 11 della citata legge n. 313 del 1968 ha concesso sino alla 6^a categoria, si realizza quel giusto indennizzo percentuale rispetto alla base di 1^a categoria — già disposto con il decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e riconfermato con legge 26 luglio 1957, n. 616 — con un modesto aumento oscillante tra le 2.500 e le 5.000 lire mensili.

La tabella annessa al presente disegno di legge tiene conto di quanto sopra ristabilendo l'esatto rapporto tra riduzione della capacità lavorativa ed il relativo indennizzo giacchè gli aumenti disposti con la legge n. 313 del 1968 risultano del tutto disorganici verificandosi ingiuste sperequazioni fra le diverse categorie.

2. — *Scala mobile ai pensionati di guerra.*

L'articolo 10 del presente disegno di legge propone la estensione agli invalidi di guerra del congegno di scala mobile, da anni operante a favore dei pensionati dello Stato e fruito da tutte le altre categorie di pensionati e di lavoratori.

Si tende cioè a soddisfare la rivendicazione più sentita e più diffusa fra i mutilati e gli invalidi di guerra, per ottenere che venga loro garantito il valore della pensione in riferimento al costo della vita, il che consentirà agli interessati di affrontare l'avvenire con maggiore fiducia e tranquillità.

Queste considerazioni, non possono non avere rilevanza morale e politica per cui, la istituzione della scala mobile, nei termini e con i limiti proposti dall'articolo 10 di questo disegno di legge, costituisce non soltanto un provvedimento finanziario che interessa i mutilati e gli invalidi di guerra, ma un miglioramento tecnico-giuridico del riordinamento del sistema pensionistico; anzi, ne costituisce il necessario completamento e l'insostituibile garanzia di stabilità e di ordine.

Quanto al congegno per la determinazione della scala mobile si è preferito ispirarsi a quello determinato dall'articolo 1 della

legge n. 324 del 1959, per l'applicazione della scala mobile agli stipendi civili dello Stato. Ciò per una esigenza di uniformità legislativa che è parsa logicamente doverosa verso l'Amministrazione oltre che per il fatto che l'esperienza ha favorevolmente collaudato tale congegno.

Nel fare ricorso a tale congegno già adottato dall'Amministrazione dello Stato si è fatta peraltro, una essenziale differenza; il risultato dell'applicazione della scala mobile agli stipendi civili dello Stato non modifica l'ammontare dello stipendio base, ma dà luogo ad un assegno che si aggiunge a quello, mentre secondo l'articolo 10 da noi proposto, l'applicazione della scala mobile inciderà direttamente sugli ammontari fissati dalla tabella C modificandoli. Giova inoltre puntualizzare che, nella attuazione pratica del congegno, si considera il trattamento di pensione di prima categoria di lire 40.000 mensili, uguale all'indice 151,16 determinato per il giugno 1968, dal decreto ministeriale 27 luglio 1968, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 29 luglio 1968.

Ne consegue che, ove nel 1969 si verificasse un ulteriore aumento del costo della vita pari a 3 punti percentuali (da 151,16 a 154,16) la pensione di prima categoria di lire 40.000 mensili verrebbe aumentata di lire 1200 mensili che si ridurrebbero, in percentuale, a lire 360 mensili per l'8^a categoria.

L'assegno complementare, riservato ai soli pensionati di prima categoria verrebbe rivalutato di lire 1.200 mensili; gli assegni di previdenza e di incollocamento di lire 510 mensili.

Oneri questi che non possono destare preoccupazioni per l'Erario non soltanto perchè le partite di pensione dirette diminuiscono sensibilmente anno per anno, come viene precisato nella conclusione di questa relazione, ma anche perchè la concessione della scala mobile toglierebbe motivo a future agitazioni della categoria.

3. — *Trattamento speciale alle vedove degli invalidi di 1^a categoria.*

La legge 26 luglio 1957, n. 616, tra le altre innovazioni introdotte nel nostro si-

stema pensionistico, dispose che alle vedove di invalidi di 1^a categoria, venuti a morte in seguito all'invalidità pensionata, venisse mantenuta per un anno la pensione del marito, limitatamente alla pensione base e più l'aumento integrato per i figli. L'articolo 32 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, ha, a sua volta, migliorato questo trattamento speciale estendendo, sempre limitatamente al primo anno di vedovanza, il godimento della pensione base del marito, più l'aumento integratore per i figli, a tutte le vedove di invalidi di 1^a categoria, ed aggiungendovi l'assegno complementare, da percepirsi per l'intero se la morte del marito fosse dovuta alla stessa invalidità pensionata, e ridotto di un quinto in caso di morte dovuta ad altra invalidità.

L'articolo 43 della recente legge 18 marzo 1968, n. 313, ha prorogato da uno a tre anni il trattamento speciale stesso ed ha abolito la riduzione di un quinto dell'assegno complementare nei casi di invalidi deceduti per causa diversa dall'infermità pensionata.

L'innovazione ha trovato il suo giusto fondamento nella duplice considerazione che la vedova dell'invalido di prima categoria ha dedicato la propria vita all'assistenza, spesso difficile, sempre penosa, di un invalido gravemente colpito. In secondo luogo, di frequente la pensione del marito, per essere la moglie prevalentemente occupata dall'assistenza al marito e quindi impossibilitata a prestare la propria opera in un lavoro redditizio stabile e conveniente, costituisce l'unico reddito della famiglia, o almeno il principale. Al giusto motivo di riconoscenza e di apprezzamento per la lunga opera di assistenza, si univa dunque — nel giustificare il trattamento speciale — la considerazione della necessità di non fare cessare immediatamente alla vedova l'unica e principale sua risorsa e di assicurarle il mantenimento di questa, prima per un anno e poi per tre anni, onde provvedere a se stessa ed alla propria futura condizione.

Con l'articolo 11 di questo disegno di legge, si propone di concedere alla vedova dell'invalido di prima categoria la pensione

indiretta con l'aggiunta di un trattamento speciale triennale costituito dalla pensione tabellare del marito, integrata dal 75, 50, 25 e 10 per cento dell'assegno complementare secondo i quattro gruppi di invalidità descritti nel proposto articolo.

Sussistendo poi l'ipotesi che la vedova non possa, entro i tre anni di vedovanza, avere per sé altre risorse economiche, il nostro articolo 11 prolunga anche negli anni successivi il godimento del trattamento speciale per quelle vedove il cui reddito, rilevante ai fini fiscali, non sia assoggettabile all'imposta complementare.

L'accoglimento di questa proposta non potrà, in effetti, costituire un nuovo maggiore onere per lo Stato giacchè, di fronte al trattamento complessivo attualmente corrisposto all'invalido di 1^a categoria, si realizza, in tutti i casi, una immediata economia che è destinata nel futuro a divenire più consistente con la scomparsa degli interessati.

4. — *Trattamento vitalizio di incollocabilità.*

Il trattamento da attribuirsi agli invalidi di guerra incollocabili per tassativo disposto di legge costituisce un assai delicato problema la cui giusta soluzione ormai si impone, non essendo stato sinora adeguatamente provveduto al riguardo nonostante che da tempo si insista affinché ai detti invalidi sia assicurato un trattamento adeguato alle loro reali condizioni.

Si tratta degli invalidi di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e cioè degli invalidi di cui è vietato il collocamento al lavoro, perchè possono riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità propria e dei compagni di lavoro, od alla sicurezza degli impianti, data la natura ed il grado delle loro invalidità (gravi malattie mentali e forme contagiose, specie tubercolari, le quali possono forse, talora, avere temporanei e parziali miglioramenti ma la cui totale guarigione ben difficilmente può essere accertata e garantita nella sua definitività).

In proposito sono da risolversi due importanti questioni e cioè: 1) quale è veramente il giusto trattamento di pensione da attribuirsi a questi invalidi; 2) quali sono le più giuste modalità per la concessione del trattamento di incollocabilità.

Alla retta soluzione di queste due questioni tende questo nostro disegno di legge (art. 6).

Nella prima parte dell'articolo 6 si stabilisce, infatti, che « i mutilati e gli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno delle categorie dalla 2^a all'8^a e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità possono riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità propria e dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocati, vengono iscritti alla 1^a categoria con l'assegno di superinvalidità e fruiscono del trattamento di cui alla tabella E, lettera G, n. 5 ».

E nel penultimo comma del detto articolo si sancisce: « La somma dei vari periodi per i quali è accordato il trattamento rinnovabile non può eccedere i quattro anni, al termine dei quali esso deve essere in ogni caso conferito a vita, ovvero soppresso, salvo ulteriore riammissione per nuova domanda di parte ».

Non sembra che occorra maggiormente precisare le ragioni che sono alla base di questa soluzione che si prospetta e ciò perchè è incontestabile che il divieto di essere collocati al lavoro crea, *ope legis*, una assoluta indubbia incapacità a proficuo lavoro, e, d'altra parte, è sommamente iniquo che gli invalidi esclusi, per disposto di legge, da ogni possibilità di essere collocati al lavoro vengano sino all'età di 65 anni sottoposti a sempre nuovi accertamenti, per poi perdere definitivamente il trattamento di 1^a categoria raggiunti i 65 anni, cioè proprio quando, colla vecchiaia che non può che aggravare le loro infermità, essi vengono a trovarsi nelle più disagiate condizioni giacchè, essendo stata loro *negata per tutta la vita la possibilità di lavorare* non hanno potuto certo fare risparmi. E se è vero che questo problema riguarda un limi-

tato numero di invalidi, è anche altrettanto vero che la grave situazione in cui si dibattono i neuropsichici e gli altri invalidi incollocabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, è tale da meritare tutto il nostro più vivo e più premuroso interessamento.

* * *

Il disegno di legge che vi proponiamo osserva, inoltre:

1) un lieve ritocco alla tabella E di superinvalidità rimediando, opportunamente alle seguenti particolari situazioni:

a) *Disarticolazione scapolo-omerale destra.*

Si premette che tutte le disarticolazioni anche se mono-articolari realizzano un danno anatomo-funzionale di carattere cinematico, la cui eco patogenetica si ripercuote necessariamente nei complessi neuro-artromuscolari satelliti, creando le premesse per compatimenti nei distretti privati dell'armonica cinematica indispensabile alle funzioni specifiche settoriali.

Conseguentemente, in perfetta analogia medico-legale a quanto già operato per la disarticolazione dell'anca (ascritta alla lettera G/2), per la disarticolazione scapolo-omerale destra, realizzando una compartecipazione patogenetica di tutto il cingolo scapolo-omerale, e quindi dei muscoli satelliti della respirazione toraco-scapolare, con evidente gravissimo danno della funzione di un distretto indispensabile alla vita fisiologica del disarticolato destro, si propone di aggiornare la lettera G/2, tabella E, aggiungendo tale invalidità.

b) *Mentali ascritti alla lettera F dimessi dal manicomio.*

La tabella F annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ascriveva alla lettera B di superinvalidità l'invalido di guerra mentale durante l'internamento in manicomio provinciale. In caso di dimissioni dal detto luogo di cura il trattamento economico veniva ridotto a quello pertinente alla lettera F. La tabella E annessa alla legge 18 maggio 1967,

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 318, ha ritenuto di attribuire a tali invalidi la lettera A/bis di superinvalidità ma non ha — in correlazione a questa migliore classificazione — rivalutato il trattamento economico nei casi di dimissione dall'ospedale psichiatrico provinciale, confermando, in questi casi, la concessione della lettera F (recepita nella nuova tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313).

Sembra invece equo trasferire gli invalidi affetti da « alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale », ascritti alla lettera F, n. 7, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, alla lettera E di superinvalidità istituendo la corrispondente voce n. 5 quando si tratti di malati già ricoverati in manicomio provinciale e dimessi da luogo di cura a norma dell'articolo 66 del regolamento dei manicomi approvato con regio decreto 16 aprile 1909, n. 615;

2) un modesto ritocco dell'importo dell'assegno complementare elevandolo da lire 37.000 a lire 40.000 mensili, portandolo cioè allo stesso importo della pensione di prima categoria (articolo 1);

3) alcune necessarie precisazioni circa l'applicazione delle tabelle di invalidità (articolo 3);

4) una variazione della tabella A (articolo 4);

5) una migliore assistenza e tutela degli invalidi di guerra in sede di accertamenti sanitari presso le commissioni mediche (articolo 5);

6) la soppressione della ritenuta operata sull'indennità di accompagnamento e di assistenza in occasione della corresponsione dell'indennità speciale annua (13^a mensilità) ai grandi invalidi fruitori di accompagnatore militare (articolo 7);

7) l'elevazione da lire 36.000 a lire 72 mila annue dell'aumento integratore dovuto per la moglie dell'invalido di 1^a categoria (articolo 8);

8) revisione eccezionale per aggravamento (articolo 9);

9) aumento da lire 3.000 a lire 6.000 mensili per i figli orfani a carico della ve-

dova in possesso di pensione di tabella L a titolo di reversibilità (articolo 12);

10) aumento dell'assegno di previdenza da lire 66.000 annue a lire 114.000 annue a favore delle vedove ed orfani degli invalidi dalla 2^a all'8^a categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra, inspiegabilmente non concesso dalla legge n. 313 del 18 marzo 1968 (articolo 14).

* * *

Circa la decorrenza dei benefici previsti dal disegno di legge riteniamo di aver giustamente proposto che:

i miglioramenti economici di cui agli articoli 1, 7 e 13 vengono concessi d'ufficio dal 1° gennaio 1969;

quelli previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11 e 12 si applichino dal 1° gennaio 1969 se la domanda di parte verrà prodotta entro un anno dall'entrata in vigore della legge;

la concessione dell'indennità speciale annua di cui all'articolo 14 alla vedova in possesso della reversibilità di tabella L si accordi dal dicembre 1969;

l'applicazione della scala mobile di cui all'articolo 10 inizi dal 1° gennaio 1970, tenuto conto della variazione dell'indice di costo della vita rispetto al giugno 1969.

* * *

Il presente disegno di legge non prevede la soluzione del particolare problema dei grandi invalidi di guerra affetti dalle più tremende invalidità di cui alla lettera A, A-bis, n. 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (ciechi bilaterali, amputati di quattro arti e paraplegici retto-vescicali) — ai quali è doveroso attribuire un trattamento economico che offra loro la effettiva possibilità di assicurarsi l'indispensabile accompagnamento continuo e l'adeguata assistenza di terzi e di poter superare con maggiore serenità le quotidiane difficoltà della loro vita — giacchè alla relativa soluzione provvedono le specifiche proposte di legge già presentate su iniziativa parlamentare alla Camera dei deputati.

Onorevoli senatori, queste sono le nostre proposte che mirano a perfezionare il riordinamento delle disposizioni ed a rendere lo strumento legislativo che regola siffatta delicata materia, sempre più aderente alla odierna realtà sociale nella quale devono essere giustamente inseriti questi nostri fratelli attraverso norme che assicurino loro la necessaria tranquillità ed assistenza.

Per concludere questa nostra non breve relazione diciamo che il relativo maggior onere si aggira, per calcoli effettuati in base ad una statistica delle partite di pensioni dirette del dicembre 1966, sui 20 miliardi annui circa.

Riteniamo, però, che il predetto onere, calcolato come abbiamo dianzi indicato, su di una vecchia statistica al dicembre 1966, ascenda a cifra notevolmente inferiore giacchè, dal 1966 ad oggi, numerosissime e dolorose perdite si sono verificate tra gli invalidi e mutilati di guerra (circa 10.000 partite di diminuzione). Considerata questa costante diminuzione annua delle partite di pensione, diminuzione destinata ad aumentare nei prossimi anni, possiamo affermare che la copertura della spesa non importerà, quasi di certo, rilevanti aggravii per il bilancio dello Stato.

In ossequio al preciso disposto dell'articolo 81 della Costituzione, abbiamo indicato, nell'articolo 16 del presente disegno di legge, i modi e le fonti di copertura che stimiamo le più convenienti per far fronte al maggior onere che da questo nostro disegno di legge verrà al bilancio dello Stato.

Si tratta di utilizzare a questo fine — come abbiamo dianzi accennato — oltre che le economie conseguenti alla costante diminuzione dei pensionati di guerra, anche l'incremento naturale del gettito delle imposte dirette ed indirette, ancorchè di quest'ultimo, il Tesoro abbia già tenuto conto nella sua previsione per l'esercizio 1969. Ma poichè il nostro disegno di legge si pone al Parlamento quasi all'inizio del cennato esercizio finanziario e prima dell'esame e della approvazione del bilancio di previsione dei singoli dicasteri, e cioè nel momento in cui è ancora facoltà del Tesoro, oltre che del Parlamento, di tener presente il fatto nuovo della presentazione di questo nostro disegno di legge, reputiamo di aver assolto al dovere imposto dall'articolo 81 della Costituzione e di aver offerto alla competenza dell'Esecutivo la possibilità di provvedere alla copertura finanziaria anche per mezzo di altre più idonee fonti di quelle indicate nel nostro articolo 16.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Pensione vitalizia e assegno)*

La tabella *C* di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, numero 313, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

L'assegno complementare di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevato da lire 444.000 a lire 480.000 annue.

L'assegno di integrazione previsto a favore dei pensionati delle categorie 1^a, 2^a, 3^a, 4^a, 5^a e 6^a, dal settimo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è soppresso.

Art. 2.*(Assegno di superinvalidità)*

La tabella *E* prevista dall'articolo 15 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Art. 3.*(Avvertenze alle tabelle di invalidità)*

Le « Avvertenze alle tabelle *A* e *B* » annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, assumono la denominazione di « Avvertenze alle Tabelle *A*, *B* ed *E* ».

La lettera *b*) delle predette « Avvertenze », con esclusione del secondo periodo del secondo comma, è sostituita dalla seguente:

« *b*) Allorchè la perdita anatomica o funzionale di un arto sinistro o di segmenti di esso abbia rilevanza ai fini della classificazione a categoria di pensione di cui alle tabelle di infermità annesse alla presente legge, si deve attribuire la migliore classificazione prevista dalle stesse tabelle per la perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso ».

Dopo la lettera *f*) delle sopra citate « Avvertenze » è aggiunta la seguente lettera:

« *g*) Quando nelle Tabelle *A* ed *E* non sia già specificatamente prevista — per i monconi degli arti superiori e inferiori — una migliore classificazione in caso di impossibilità di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria od una lettera di superinvalidità immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.

Se il moncone dell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtessabile ai fini della applicazione della classifica più favorevole sopra prevista ».

Art. 4.

(Modifiche alla Tabella A)

Il punto n. 9 della 1^a categoria della Tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« 9) La disarticolazione del braccio destro o del sinistro o l'amputazione di uno di essi all'altezza del collo chirurgico dell'omero ».

Il punto n. 4 della 2^a categoria di cui alla citata Tabella *A* è soppresso.

Art. 5.

*(Commissioni mediche
per le pensioni di guerra)*

L'ottavo comma dell'articolo 93 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di classificazione dell'invalidità e quando all'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro sia subordinato il riconoscimento del diritto a pensione, una copia integrale del verbale di visita viene consegnata all'interessato che, entro 30 giorni, deve dichiarare se accetta il parere. Trascorso tale termine senza che l'interessato abbia espresso la sua volontà in merito, il giudizio si intende accettato dalla parte.

Il parere della Commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto,

nel termine di 30 giorni, all'esame della Commissione medica superiore, di cui al successivo articolo 94 che dovrà pronunciarsi su visita diretta. In tale caso l'interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia ».

Art. 6.

(Trattamento d'incollocabilità)

L'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« I mutilati ed invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno delle categorie dalla 2^a all'8^a, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, numero 482 (ex articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375) in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità propria e dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocati, vengono ascritti alla 1^a categoria con assegno di superinvalidità e fruiscono del trattamento di cui alla tabella E lettera G n. 5.

« L'incollocabilità è riconosciuta per i periodi di tempo e con le modalità stabilite dall'articolo 13, previo accertamento da parte del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, numero 482, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al precedente comma, viene integrata con un ufficiale medico componente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, designato dal Presidente della stessa. Il giudizio emesso dal predetto Collegio ha effetto solo per quanto riguarda la concessione o meno del trattamento di incollocabilità.

« Qualora il Collegio si pronunci per la incollocabilità, la Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, trasmette gli atti al Ministero del tesoro, il quale accertato che la pronuncia di cui sopra sia stata emessa con esclusivo riferimento alla infermità che ha dato luogo alla liquidazione della pensione o assegno

di guerra, provvede per la emissione del decreto concessivo del trattamento di cui al primo comma. Qualora il Collegio si pronunci contro la concessione della incollocabilità, gli atti vengono trasmessi al Ministero del tesoro per l'emissione del relativo decreto negativo.

« Il trattamento di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui al precedente articolo 20, nè con l'assegno di incollocamento di cui al successivo articolo 22, nè con la indennità di disoccupazione.

« La somma dei vari periodi per i quali è accordato il trattamento rinnovabile non può eccedere i quattro anni, al termine dei quali esso deve essere per ogni caso conferito a vita, ovvero soppresso, salvo ulteriore riammissione per nuova domanda di parte.

« Al trattamento d'incollocabilità hanno diritto anche i pensionati di prima categoria che, per una delle infermità che hanno dato luogo alla complessiva classifica di tale prima categoria, vengano riconosciuti incollocabili secondo quanto prescritto dal presente articolo. In questi casi le infermità che non producano gli effetti di cui al primo comma, si aggiungono al trattamento di incollocabilità a titolo di assegno di cumulo nella misura corrispondente alla Tabella *F* annessa alla presente legge ».

Art. 7.

*(Indennità di assistenza
e di accompagnamento)*

Il quarto comma dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A; A-bis nn. 1), 2) comma secondo, 3); B nn. 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della Tabella stessa possono richiedere l'accompagnatore militare ».

Il quinto comma dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è soppresso.

Art. 8.

*(Aumento di integrazione
per gli invalidi di prima categoria)*

La lettera *a*) di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, numero 313, è sostituita dalla seguente lettera:

« *a*) di lire 72.000 annue per la moglie se convivente col pensionato di prima categoria ».

Art. 9.

(Revisione per aggravamento)

All'articolo 26 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è aggiunto il seguente comma:

« Nei casi in cui gli interessati non possano produrre domanda di aggravamento a norma dei commi precedenti, l'Amministrazione può — caso per caso e dopo aver acquisito agli atti la indispensabile documentazione attendibile e probatoria circa la sussistenza dell'aggravamento dell'invalidità già pensionata o indennizzata — dar corso ad altra eccezionale domanda di parte ».

Art. 10.

(Scala mobile)

La pensione base determinata dalla tabella C, l'assegno complementare per gli invalidi di 1^a categoria di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, l'assegno di previdenza di cui all'articolo 20 e l'assegno di incollocamento, di cui all'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 313, verranno ogni anno adeguati al costo della vita secondo l'indice calcolato ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324.

A tal fine, per l'intero anno 1969, gli assegni di cui al primo comma si considerano adeguati al costo della vita già rilevato dall'ISTAT per il periodo 1° luglio 1967-30 giu-

gno 1968, il cui indice, con decreto ministeriale 27 luglio 1968, è stato riconosciuto pari a 151,16.

Per i successivi anni, a decorrere dal 1° gennaio 1970, si calcoleranno in aumento i proventi di differenza che risulteranno fra l'indice predetto e quello che, ogni anno, verrà rilevato dall'ISTAT secondo le modalità contenute nella citata legge 27 maggio 1959, n. 324.

Art. 11.

(Trattamento speciale per le vedove di invalidi di prima categoria)

L'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è abrogato.

Alla vedova di invalido di 1° categoria spetta la pensione nella misura stabilita dalla tabella G, o dalla tabella I per le vedove di cui agli articoli 42 e 48 della legge richiamata nel primo comma. In aggiunta a tale pensione tabellare le verrà attribuita come trattamento speciale la pensione base che era pertinente al marito ai sensi della tabella C annessa alla presente legge. Qualora il marito avesse assegno di superinvalidità, il trattamento speciale comprenderà altresì il 75 per cento dell'assegno complementare di cui al secondo comma del precedente articolo 1; nel caso di assegno di superinvalidità di lettera A, il 50 per cento dello stesso assegno complementare nei casi delle lettere A-bis, B, C e D, ed il 25 per cento dello stesso assegno complementare nei casi delle lettere E, F, G della tabella E annessa alla presente legge, nonchè il 10 per cento del predetto assegno complementare allorchè si tratti di invalidi di 1° categoria senza assegno di superinvalidità.

Il trattamento complessivamente stabilito nel comma precedente è dovuto, per tre anni, a tutte le vedove di invalidi di prima categoria.

Tale trattamento spetta anche dopo il terzo anno di vedovanza alle vedove di invalidi di 1° categoria il cui reddito non sia assoggettabile all'imposta complementare, qualunque sia la data di morte del marito. Per ottenere il beneficio l'interessata dovrà

presentare domanda alla Direzione provinciale del tesoro competente.

Alle vedove le quali, dopo il terzo anno di vedovanza, non fruiranno del trattamento speciale di cui al presente articolo, spetta la pensione a norma degli articoli 42 e 48 della legge indicata nel primo comma, nella misura stabilita dalla Tabella G oppure dalla Tabella I ad essa annesse.

La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, anche se deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato la invalidità, vengono assimilati, a tutti gli effetti, alla vedova e agli orfani di cui all'articolo 42 ed ai successivi articoli 50, 51 e 52 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 12.

(Trattamento dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2^a all'8^a categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra)

Il terzo comma dell'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui con la vedova coesistano orfani minorenni, il trattamento di cui al presente articolo è aumentato di lire 72.000 annue per ogni orfano minore ».

Art. 13.

(Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2^a all'8^a categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra)

L'assegno di previdenza di cui all'articolo 60 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevato da lire 66.000 annue a lire 114.000 annue.

Art. 14.

(Indennità speciale annua dovuta ai titolari di pensione indiretta)

L'indennità speciale annua prevista dall'articolo 79 della legge 18 marzo 1968, numero 313, a favore dei titolari del tratta-

mento di pensione stabilito dalle tabelle G, I, M, O, S, T annesse alla predetta legge, è estesa a favore dei titolari della Tabella L di cui all'articolo 59 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 15.

(Decorrenza dei benefici)

La decorrenza dei maggiori benefici disposti dalla presente legge è stabilita dal 1° gennaio 1969 e verranno accordati d'ufficio; tuttavia le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11 e 12 si applicheranno dal citato 1° gennaio 1969 se la domanda verrà prodotta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Alla rivalutazione delle pensioni prevista dall'articolo 10 si provvederà dal 1° gennaio 1970 secondo i rilevamenti statistici dell'ISTAT di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324.

L'indennità speciale annua prevista dall'articolo 14 a favore dei titolari di tabella L decorre dal dicembre 1969 alle condizioni stabilite dall'articolo 70 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 16.

(Copertura finanziaria)

Il maggiore onere di bilancio derivante dall'applicazione della presente legge verrà coperto per una parte con le economie, conseguenti alla riduzione delle partite di pensione di guerra, che si realizzeranno sullo specifico capitolo del bilancio dello Stato e, per la restante, con la devoluzione a questo titolo dell'incremento naturale del gettito delle imposte dirette ed indirette.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a predisporre le note di variazione al bilancio dell'esercizio 1969 che stimerà opportune a questo fine.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

GRADI MILITARI	1 ^a ctg.	2 ^a ctg. 90%	3 ^a ctg. 80%	4 ^a ctg. 70%	5 ^a ctg. 60%	6 ^a ctg. 50%	7 ^a ctg. 40%	8 ^a ctg. 30%
	Annuo	Annuo	Annuo	Annuo	Annuo	Annuo	Annuo	Annuo
Sottufficiali e truppa . .	480.000	432.000	384.000	336.000	288.000	240.000	192.000	144.000
Ufficiali inferiori	552.000	496.800	441.600	386.400	331.200	276.000	220.800	165.600
Ufficiali superiori	607.200	546.480	485.760	425.040	364.320	303.600	242.880	182.160
Ufficiali generali	667.920	601.128	534.336	467.544	400.752	333.860	267.168	200.376

TABELLA E

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA'

A)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) e a sordità bilaterale assoluta permanente.
2. — Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

(Annue . . . L. 984.000)

A-bis)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
2. — Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da rendere l'individuo oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati. In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno sarà conservato quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.
3. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

(Annue . . . L. 840.000)

B)

1. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti della vita organica e sociale.
2. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
3. — La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.
4. — La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue . . . L. 667.400)

C)

1. — Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue . . . L. 412.900)

D)

1. — Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue . . . L. 384.000)

E)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale diminuzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
2. — Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.
3. — Perdita di dieci oppure nove dita delle mani compresi i pollici.
4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.
5. — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale in soggetti dimessi dagli istituti psichiatrici provinciali ai sensi dell'articolo 66 del regolamento dei manicomi, approvato con regio decreto 16 aprile 1909, n. 615.

(Annue . . . L. 344.600)

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

F)

1. — Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
2. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.
3. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.
4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.
5. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.
6. — Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
7. — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti nella vita organica e sociale.
8. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue . . . L. 264.100)

G)

1. — Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
2. — La disarticolazione di un'anca o quella del braccio destro o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
3. — Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, eccetera) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
4. — Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
5. — Invalidi dichiarati incollocabili ai sensi dell'articolo 21 perchè di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

(Annue . . . L. 227.400)